

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente

- a) l'assegnazione di una indennità unica di Fr. 600,— al personale dello Stato
- b) l'assegnazione di una indennità di rincaro ai dipendenti dello Stato per il periodo 1972/1975

(del 30 novembre 1971)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

1. **CONSIDERAZIONI GENERALI**

I compiti che lo Stato si è assunto sono sempre più vasti e i problemi da risolvere sempre più importanti, urgenti e improrogabili.

Ne consegue chiaramente la necessità per lo Stato di poter disporre, oltre che dei necessari mezzi finanziari, di personale qualificato ed efficiente.

A questa impellente necessità si contrappone la situazione del mercato del lavoro, tanto evidente da non abbisognare di spiegazioni. E' un fatto indiscutibile che i posti vacanti sono numerosi, che il ritmo di rotazione è aumentato. Enti pubblici e imprese dell'economia privata operano sul medesimo mercato del lavoro e tuttavia la situazione dell'ente pubblico si differenzia sostanzialmente da quella delle aziende private: infatti, le condizioni salariali del personale statale sono ancorate nella legge, la scala dei salari non può essere mutata a volontà e in modo veloce; malgrado le classi alternative, il cui numero è stato aumentato con l'ultima revisione dell'organico, le condizioni offerte dall'amministrazione pubblica si possono definire rigide. La classificazione delle funzioni, per la sua stessa natura, non può essere adeguata a situazioni particolari, e una sua modificazione esige un lavoro di esame e di studio accurato e ben ponderato. Nonostante queste difficoltà è obbligo e compito dell'amministrazione pubblica mantenere la sua posizione competitiva sul mercato del lavoro, poichè altrimenti verrebbe meno al suo altrettanto preciso compito di realizzare le opere che oggi sono giustamente ritenute urgenti e improrogabili. Ogni sforzo della riforma amministrativa tendente a rendere più efficiente l'operato del personale dello Stato risulterà vano se non sarà accompagnato dall'accettazione di giuste rivendicazioni salariali.

2. **INDENNITA' UNICA DI FR. 600,—**

Per un equo giudizio sulla posizione competitiva dello Stato si deve considerare l'evoluzione degli stipendi erogati dall'economia privata e quelli corrisposti dalla Confederazione e da altri enti pubblici nel nostro Cantone.

Dalle statistiche disponibili risulta che gli stipendi corrisposti dalle aziende private hanno subito un aumento costante.

Il personale dello Stato ha beneficiato, con il 1. gennaio 1971, di un adeguamento reale medio, calcolato cioè su tutte le classi di stipendio, del 4,79%. Nel frattempo l'evoluzione non si è certo fermata: Confederazione, Cantoni e Comuni hanno già concesso o concederanno prossimamente aumenti. E infatti:

- al personale della Confederazione, con decreto federale del 23 giugno 1971, è stata riconosciuta una indennità autunnale che assomma per i funzionari residenti nel Cantone Ticino a Fr. 600,—. Ci sembra opportuno rilevare che gli impiegati federali nel nostro Cantone superano i 6.000: la Confederazione si presenta pertanto come un notevole concorrente sul mercato del lavoro;
- altri enti pubblici del nostro Cantone, in modo particolare le grosse amministrazioni comunali, hanno operato o intendono operare in questa direzione;
- rileviamo infine che molti Cantoni confederati si sono visti costretti a seguire le decisioni adottate dalla Confederazione.

Dall'esame dell'evoluzione qui sopra esposta risulta per il Cantone la necessità di adeguare gli attuali stipendi, fissati dalla relativa legge sugli stipendi.

Prevediamo pertanto di versare una indennità unica di Fr. 600,—, seguendo così la soluzione prevista per gli impiegati federali.

Anche nell'impostazione di dettaglio riteniamo giustificato non discostarci dalle norme che ne regolano il versamento al personale della Confederazione.

Tuttavia, ci sembrano opportune le seguenti precisazioni:

- l'indennità, significativamente designata nel messaggio del Consiglio federale « provvedimento transitorio », oltre a rappresentare un aumento reale degli stipendi versati nel 1971 del 3,89 % per il massimo della 18.a classe e del 2,06 % per il massimo della 5.a classe, è un intervento inteso ad evitare una maggiore rotazione del personale, fenomeno che diventa sempre più preoccupante. Quindi, l'indennità non viene concessa a chi è entrato al servizio dello Stato dopo il 30 novembre 1971 e ai funzionari con rapporto di servizio disdetto; i funzionari pensionati nel periodo luglio - settembre 1971 beneficiano di un'indennità parziale, mentre non ne hanno il diritto coloro per i quali il pensionamento venne deciso nel primo semestre del 1971.

L'importo unico di Fr. 600,— è concesso in modo indipendente dalle classi d'organico;

- l'indennità è unica, cioè non ricorrente nel 1972, e pertanto non assicurabile a Cassa pensioni;
- sui Fr. 600,— di indennità non verrà computato alcun carovita;
- si prevede di corrispondere l'indennità ai Consiglieri di Stato, ai magistrati, ai funzionari dello Stato e ai docenti d'ogni ordine di scuola.

Il versamento dell'indennità causerà costi supplementari di Fr. 2,6 milioni, non compresi nel preventivo.

3. INDENNITA' DI RINCARO: REGOLAMENTAZIONE PROPOSTA PER GLI ANNI 1972-1975

La politica salariale del Cantone distingue fra aumenti reali e aumenti condizionati all'evoluzione del valore della moneta. I primi dipendono dallo sviluppo del livello generale della produttività e dei salari, i secondi invece sono ancorati al rincaro, espresso dall'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Con legge del 25 novembre 1968 questo Gran Consiglio, riprendendo una prassi già invalsa, delegava al Consiglio di Stato la competenza di determinare l'indennità di carovita nel periodo 1968 - 1971. In base a tale delega, venivano riconosciute le seguenti indennità di rincaro:

1968	2 %
1969	3 %
1970	3 %
1971	7 %

Si rileva che nel 1969 e nel 1971 le indennità di rincarò precedenti sono state conglobate negli stipendi e, limitatamente al 1971, nelle pensioni.

La compensazione del rincarò è, nelle circostanze attuali, necessaria e opportuna :

- vista la situazione sul mercato del lavoro, la rinuncia alla concessione dell'indennità di rincarò provocherebbe una diminuzione della competitività dello Stato in questo campo. Si sarebbe quindi costretti ad adeguare con maggiore frequenza la scala degli stipendi ;
- la non concessione di un'indennità di rincarò sarebbe una ingiustificata discriminazione per il personale dello Stato ; infatti la maggior parte dei lavoratori beneficia del carovita ;
- l'assegnazione dell'indennità di rincarò è da intendere quale volontà di seguire una giusta politica salariale e di distribuzione dei redditi.

In questo contesto, e ribadito tuttavia il principio che la compensazione del rincarò è conveniente solamente se non supera i limiti di sopportabilità dell'economia cantonale, proponiamo, anche per i prossimi 4 anni, l'adeguamento annuale degli stipendi all'evoluzione dell'indice medio dei prezzi al consumo, adeguamento da stabilire con decreto esecutivo.

I vantaggi di questa delega già sono stati illustrati nei precedenti messaggi e confermati dall'esperienza. In particolare poniamo l'accento sulla tempestività con la quale l'indennità di carovita può essere decisa e versata.

La delega è limitata a quattro anni e la decisione dell'Esecutivo è legata a inconfutabili dati economici, il che elimina completamente la possibilità di un operato arbitrario.

La legge che assegna un'indennità di rincarò per il periodo 1968 - 1971 del 25 novembre 1968 venne modificata con decreto 21 dicembre 1970 agli articoli concernenti lo stipendio computabile, il conglobamento delle indennità in precedenza concesse ai pensionati e le basi di computo delle indennità di rincarò minime ai pensionati (art. 8, cpv. 1 ; art. 9, cpv. 1 ; art. 12, cpv. 1 ; art. 15).

Le norme vigenti hanno dato ottimi risultati, rispondendo pienamente alle giuste esigenze del personale e dei pensionati. Proponiamo perciò di adottare anche per i prossimi anni la procedura oggi in vigore, eccettuati i seguenti punti :

- a) esclusione dal diritto all'indennità di rincarò (art. 2, cpv. 2).

Attualmente, i beneficiari di remunerazioni, anche se corrisposte mensilmente, per prestazioni di alcune ore al giorno o di alcuni giorni la settimana, sono esclusi dal diritto all'indennità di carovita. Il rincarò viene di regola compensato indirettamente adeguando i salari orari o giornalieri. Tale compensazione indiretta non è mai completa e questi impiegati vengono a trovarsi in una situazione di svantaggio.

Considerata inoltre la necessità per lo Stato di ricorrere a forze lavorative che prestino la loro opera anche solo a tempo parziale, proponiamo di versare l'indennità di carovita anche al personale che non lavora per lo Stato a tempo pieno, anche se in modo continuo e preponderante.

Il Consiglio di Stato stabilirà le prestazioni minime che danno diritto alla indennità, tenuto conto di esigenze equitative e d'ordine amministrativo.

- b) Indennità di rincarò minima per i dipendenti dello Stato (art. 14).

A' sensi dell'attuale tenore dell'art. 14, l'indennità minima è calcolata sulla base dello stipendio massimo previsto per la 18.a classe dell'organico.

Teoricamente, l'indennità di rincarò ha lo scopo di compensare lo svilimento del potere d'acquisto di una unità monetaria, ed è quindi espressa in un valore percentuale.

Ma è anche vero che alcuni fattori, e pensiamo soprattutto al costo degli affitti, incidono sostanzialmente sul bilancio familiare dei meno abbienti e sono nel contempo fra le cause preponderanti del rialzo dei prezzi.

Proprio per questa loro forte incidenza, l'aumento degli stessi non verrebbe

equamente compensato se l'indennità di carovita dovesse venir calcolata esclusivamente sulla base dello stipendio percepito. Ribadiamo tuttavia che queste considerazioni sono valide per le classi d'organico più basse. E' pertanto opportuno fissare l'indennità minima per i dipendenti sulla base del massimo della 15.a classe d'organico.

Infine osserviamo che le regolamentazioni proposte sono condivise pienamente dal Fronte Unico dei dipendenti statali e dei docenti.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Lepori

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente l'assegnazione di un'indennità unica
di Fr. 600,— al personale dello Stato

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 30 novembre 1971 n. 1769 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

Importo

I dipendenti dello Stato che adempiono ai requisiti della presente legge percepiscono nel mese di dicembre 1971 un'indennità unica, non assicurabile a Cassa pensioni, non computabile ai fini dell'indennità di carovita, di Fr. 600,—.

Art. 2.

Esclusioni

Non ha diritto all'indennità :

- a) chi entra al servizio dello Stato dopo il 30 novembre 1971 ;
- b) chi si trova, al 1. novembre 1971, in rapporto di servizio di ddetto.

Art. 3.

Indennità parziale

Per i dipendenti dello Stato che non lavorano a tempo pieno l'indennità è stabilita proporzionalmente.

Se durante il 1971, il dipendente ha percepito uno stipendio ridotto o non ne ha percepito a causa di assenze che non siano dovute a malattia, infortunio, servizio militare o sospensione,

l'indennità è ridotta proporzionalmente o non è pagata.

In caso di inizio del rapporto di servizio o pensionamento nel corso del 1971 l'indennità è pari :

- a Fr. 400,— per i funzionari il cui rapporto di servizio è iniziato nel settembre 1971 o è stato sciolto, con diritto alla pensione conformemente alla legge Cassa pensioni, nel settembre 1971 ;
- a Fr. 300,— per i funzionari il cui rapporto di servizio è iniziato nell'ottobre 1971 o è stato sciolto, con diritto alla pensione conformemente alla legge Cassa pensioni, nell'agosto 1971 ;
- a Fr. 150,— per i funzionari il cui rapporto di servizio è iniziato nel novembre 1971 o è stato sciolto, con diritto alla pensione conformemente alla legge Cassa pensioni, nel luglio 1971.

Per inizio o termine del rapporto d'impiego fa stato la data effettiva.

Art. 4.

Chi lascia il servizio per dimissioni entro il 1. febbraio 1972 dovrà restituire l'importo ricevuto quale indennità. **Rimborso**

Art. 5.

Il personale straordinario ha diritto all'indennità proporzionalmente alle ore di lavoro prestate, ritenuto tuttavia un minimo di 15 ore settimanali per gli impiegati, rispettivamente 10 ore per i docenti. **Personale straordinario**

Art. 6.

Per analogia il presente decreto è applicabile ai Consiglieri di Stato e ai magistrati dell'ordine giudiziario. **Estensione**

Art. 7.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1. dicembre 1971. **Entrata in vigore**

LEGGE

che assegna un'indennità di rincarò ai dipendenti
e ai pensionati dello Stato per il periodo 1972 - 1975

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 30 novembre 1971 n. 1769 del Consiglio di Stato,

decreta:

I. PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

**Indennità
di rincarò :**
1. Assegnazione

Lo Stato assegna ai propri dipendenti e pensionati, negli anni 1972, 1973, 1974 e 1975, un'indennità di rincarò.

Art. 2.

2. Esclusione

¹ Sono esclusi dall'indennità di rincarò dello Stato i dipendenti di enti pubblici o gli assicurati esterni iscritti alla Cassa pensioni dello Stato in virtù della relativa legge, come pure i docenti pensionati delle scuole professionali, commerciali o altre rette da disposizioni esclusivamente comunali.

² Sono pure esclusi dall'indennità di rincarò coloro che ricevono retribuzioni dallo Stato in virtù di contratti speciali.

Art. 3.

Base e delega

¹ L'indennità di rincarò è assegnata a seconda dell'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

² Essa è stabilita anno per anno dal Consiglio di Stato, tenuto conto delle norme che seguono.

Art. 4.

Natura

L'indennità di rincarò è composta :

- a) di un'indennità mensile ricorrente, il cui valore percentuale è pari a quello dell'indennità totale corrisposta l'anno precedente, quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di dicembre non sia inferiore alla media annuale ;
- b) di un'indennità unica a conguaglio da pagare a fine anno.

Art. 5.

Beneficiari :
1. dell'indennità
ricorrente

Hanno diritto all'indennità ricorrente :

- a) i Consiglieri di Stato e i magistrati in carica al 1. gennaio ;
- b) gli impiegati e i docenti stipendiati mensilmente in servizio al 1. gennaio ;
- c) il personale straordinario in servizio al 1. gennaio, ritenuto che presti la sua opera in modo continuo e preponderante ;

d) i beneficiari di prestazioni della Cassa pensioni degli impiegati dello Stato e dei docenti.

Art. 6.

Hanno diritto all'indennità unica a conguaglio :

- a) i beneficiari dell'indennità ricorrente di cui all'art. 5, lett. a), b) e c) in carica o in servizio al 1. dicembre ;
- b) i pensionati o loro superstiti beneficiari al 1. dicembre di prestazioni della Cassa pensioni escluse quelle di cui agli art. 9, 10, 12 della legge sulla Cassa pensioni del 9 luglio 1963.

2. dell'indennità a conguaglio

Art. 7.

Ai Consiglieri di Stato e ai magistrati in pensione si applicano per analogia le norme relative all'assegnazione dell'indennità ai pensionati della Cassa pensioni.

Consiglieri di Stato e magistrati in pensione

II. COMPUTO DELL'INDENNITA'

Art. 8.

¹ L'indennità ricorrente è computata sullo stipendio mensile, le indennità di famiglia e per i figli corrisposti il mese di gennaio dell'anno in corso.

² L'indennità è pure computata sui compensi orari e mensili degli incaricati d'insegnamento, indipendentemente dalle ore settimanali di lavoro.

1. Indennità ricorrente :
1. Consiglieri di Stato, magistrati, impiegati e docenti

Art. 9.

¹ L'indennità ricorrente è computata sulla pensione di diritto, escluso il supplemento previsto dalla legge sulla Cassa pensioni e compresa l'eventuale indennità di rincarato versata prima del 1. gennaio 1971.

² Per i docenti pensionati l'indennità è calcolata unicamente sulla pensione stabilita in base al guadagno assicurato previsto dall'organico cantonale, esclusi i supplementi di stipendio assegnati dai Comuni.

2. Pensionati

Art. 10.

Se una persona beneficia di diverse prestazioni della Cassa pensioni, l'indennità ricorrente è calcolata sul totale di tali prestazioni.

3. Cumulo delle prestazioni

Art. 11.

Per i Consiglieri di Stato e i magistrati, in caso di applicazione dell'art. 6 del DL 23 giugno 1955 e dell'art. 16 della legge 19 dicembre 1963, rispettivamente dell'art. 14 del DL 5 luglio 1963, l'indennità di rincarato ricorrente viene calcolata sulla somma delle due pensioni previa maggiorazione della prima pensione di una indennità di rincarato corrispondente all'aumento dell'indice svizzero dei prezzi al consumo dalla fine del mese precedente l'elezione a Consigliere di Stato, rispettivamente a magistrato, sino alla fine del mese in cui inizia il diritto alla pensione complessiva.

4. Consiglieri di Stato e magistrati pensionati

Art. 12.

¹ L'indennità a conguaglio è computata sullo stipendio e le indennità di famiglia e per i figli versati il mese di novembre.

II. Indennità a conguaglio

² Sono per il resto applicabili anche in questo caso le norme degli art. 8, capoverso 2, 9, 10 e 11.

Art. 13.

Pensionati

Per i pensionati collocati a riposo nell'anno di computo l'indennità unica a conguaglio è uguale alla differenza tra la pensione calcolata su di uno stipendio assicurato comprensivo dell'indennità ricorrente e di quella unica a conguaglio e la pensione computata all'atto del collocamento a riposo.

III. INDENNITA' DI RINCARO MINIMA

Art. 14.

Dipendenti dello Stato

Per i dipendenti dello Stato è fissato come minimo di base di computo dell'indennità ricorrente e dell'indennità unica lo stipendio base corrispondente al massimo della classe 15.ma dell'organico.

Art. 15.

Pensionati

Per tutti i beneficiari di una prestazione della Cassa pensioni l'indennità minima è calcolata sulle seguenti prestazioni minime di Cassa pensione :

- a) Fr. 7.000,— per i pensionati, per invalidità e vecchiaia
- b) Fr. 4.400,— per le vedove
- c) Fr. 1.400,— per gli orfani
- d) Fr. 2.800,— per gli orfani di padre e di madre e per i parenti bisognosi.

IV. MODALITA' DI PAGAMENTO

Art. 16.

Indennità ricorrente

¹ L'indennità mensile ricorrente è pagata ogni mese con lo stipendio o la pensione.

² Lo Stato rimborsa semestralmente le indennità anticipate dalla Cassa pensioni.

Art. 17.

Indennità unica

¹ L'eventuale indennità unica a conguaglio è pagata entro la fine di dicembre.

² Lo Stato rimborsa entro la fine di dicembre del rispettivo anno l'indennità anticipata dalla Cassa pensioni.

Art. 18.

Scuola elementare e case dei bambini

¹ L'indennità ricorrente e l'eventuale indennità unica a conguaglio annuale dei docenti delle scuole elementari e delle case dei bambini sono pagate integralmente dai Comuni e rispettivamente dalle amministrazioni delle case dei bambini.

² Il Cantone rimborsa la sua parte nella stessa misura e nel medesimo modo dei sussidi scolastici.

V. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

Disposizioni transitorie

¹ Resta in vigore per gli attuali beneficiari l'art. 13 del decreto legislativo 9 ottobre 1961 del seguente tenore :

« Art. 13. — Sono inoltre versate le seguenti indennità supplementari :

Fr. 200,— per ogni figlio di età inferiore ai 18 anni ;

Fr. 250,— per ogni orfano di padre e di madre, fino all'età di 18 anni ;

Fr. 300,— per i figli riconosciuti permanentemente invalidi;

Fr. 300,— per i parenti di pensionati deceduti, ammessi al beneficio di una pensione ».

² E' riservato l'art. 77, cpv. 1 e 3, della legge 9 luglio 1963 sulla Cassa pensioni degli impiegati dello Stato e dei docenti.

³ L'art. 77, cpv. 3, della legge 9 luglio 1963 è applicabile anche ai pensionati collocati a riposo tra il 1. settembre e il 31 dicembre 1964 che hanno fruito del disposto di cui al primo capoverso di quel medesimo articolo.

⁴ E' abrogato il decreto legislativo del 25 novembre 1968 e sua modifica del 21 dicembre 1970 concernente l'assegnazione di indennità di rincaro ai dipendenti e ai pensionati dello Stato.

Art. 20.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto dal 1. gennaio 1972.

Entrata in vigore

